



Regione Autonoma della Sardegna

Modalità e procedure per l'erogazione dell'aiuto agli operatori biologici iscritti nell'elenco regionale, relativo al rimborso delle spese di controllo e certificazione, nonché di assicurazione della qualità dei prodotti biologici e del processo produttivo biologico (L.R. n. 21/2000 - art. 9)

A) Criteri generali per l'accesso

Al fine di contribuire alle spese sostenute per il controllo e la certificazione del processo produttivo (ivi comprese le eventuali spese per analisi esclusivamente finalizzate alla certificazione del prodotto biologico, relativo al metodo di produzione biologico di cui al Reg. (CEE) 2092/91 e successive modificazioni ed integrazioni, la Regione Autonoma della Sardegna riconosce, ai soggetti regolarmente iscritti nell'Elenco Regionale degli operatori biologici di cui all'art. 8 del D.Lgs. 220/95, un contributo finanziario annuale per la durata di 3 anni in base all' art. 9 della L.R. n. 21/2000 recante <Aiuti per le spese di controllo e certificazione>.

L'intervento ammesso a finanziamento è il seguente:

<Sostegno agli operatori biologici per l'attuazione dei controlli svolti da organismi indipendenti (D.Lgs. n. 220/95, art. 5) - Organismi di Controllo e Certificazione - autorizzati dal Ministero delle Politiche Agricole e Forestali (di seguito denominati O.d.C.), relativi al metodo di produzione biologico di prodotti agricoli e alla indicazione di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari>.

Il contributo viene erogato nel corso dell'anno successivo all'annualità di riferimento in cui si è svolta l'attività di controllo e certificazione da parte dell'O.d.C.

Ai sensi di quanto stabilito dall' art. 9 della L.R. n. 21 del 17.11.2000 il contributo per operatore biologico è riferito all'attività di controllo e certificazione svolta nel corso dell'anno di riferimento.

Il contributo spettante sarà pari alla spesa annuale realmente sostenuta e comprovata dalla documentazione fiscale allegata, al netto delle spese per solleciti e penali.

L'importo del contributo è stabilito fino alla misura del 100% per un massimo di anni 3.

A.1) Annualità di riferimento dell'attività di controllo e certificazione

Per annualità di riferimento dell'attività di controllo e certificazione, si intende l'anno a cui si riferiscono le spese per l'attività svolta dall'O.d.C. cui è assoggettato l'operatore biologico e che dovranno essere indicate nella documentazione di cui al punto B).

I contributi sono erogati nell'anno successivo a quello di riferimento:

per i contributi erogati nel corso del 2005 l'anno di riferimento è il 2004 (1/01/04 - 31/12/04);

per i contributi erogati nel corso del 2006 l'anno di riferimento è il 2005 (1/01/05 - 31/12/05);

per i contributi erogati nel corso del 2007 l'anno di riferimento è il 2006 (1/01/06 - 31/12/06).

A.2) Beneficiari

I beneficiari sono le persone fisiche o giuridiche, iscritte nell'Elenco Regionale degli operatori biologici, nelle sezioni produttori, trasformatori e raccoglitori di prodotti spontanei, soggette ad attività di controllo e certificazione svolta da un O.d.C autorizzato ai sensi del D.Lgs. n.220/95.

Più specificatamente, sono coloro che notificano, così come previsto dall'art. 6 del D.Lgs. 220/95, l'adesione al sistema di produzione con le tecniche dell'agricoltura biologica:

- per un'azienda in conversione per un periodo massimo di 3 anni;
- per le aziende che commercializzano e/o conferiscono alla trasformazione l'intera produzione certificata biologica, fino al completamento del triennio (nei casi di completamento della conversione) o per l'intero triennio, se già aziende biologiche, all'atto dell'istanza.

A.3) Accesso ai contributi

Per poter accedere ai contributi, il beneficiario deve soddisfare le seguenti condizioni:

1) essere iscritto nell'Elenco Regionale degli operatori biologici di cui sopra ed essere in possesso dell'attestato di conformità rilasciato dall'O.d.C. entro il 31 dicembre dell'anno di riferimento;

2) per le richieste relative **all'anno di riferimento 2004**:

- che, nel caso di prima notifica di attività (accesso in conversione al metodo di produzione biologico), questa sia pervenuta all'E.R.S.A.T. e contestualmente all' O.d.C., regolarmente compilata, entro il 31 dicembre 2004;
- che, nel caso di operatori già assoggettati al sistema di controllo, la notifica sia pervenuta entro il 31 dicembre 2003 ovvero che siano inseriti nell'Elenco Regionale dell'anno 2003;

3) per le richieste relative **all'anno di riferimento 2005**:

- che, nel caso di prima notifica di attività (accesso in conversione al metodo di produzione biologico), questa sia pervenuta all'E.R.S.A.T. e contestualmente all' O.d.C., regolarmente compilata, entro il 31 dicembre 2005
- che, nel caso di operatori già assoggettati al sistema di controllo, la notifica sia pervenuta entro il 31 dicembre 2004 ovvero che siano inseriti nell'Elenco Regionale dell'anno 2004;

4) per le richieste relative **all'anno di riferimento 2006**:

- che, nel caso di prima notifica di attività (accesso in conversione al metodo di produzione biologico), questa sia pervenuta all'E.R.S.A.T. e contestualmente all' O.d.C., regolarmente compilata, entro il 31 dicembre 2006
- che, nel caso di operatori già assoggettati al sistema di controllo, la notifica sia pervenuta entro il 31 dicembre 2005 ovvero che siano inseriti nell'Elenco Regionale dell'anno 2005;

Ai fini dell'ingresso nel sistema di controllo:

- La data sarà quella della notifica all'E.R.S.A.T. e in pari data all'O.d.C., nei casi di difformità tra le due date, sarà considerata quella più recente.

Gli operatori interessati all'accesso ai contributi dovranno inoltre soddisfare i seguenti requisiti, pena l'esclusione:

- non essere soggetti ad alcun provvedimento sanzionatorio emesso dall'O.d.C. per infrazioni rilevate nell'anno di riferimento;

- non essere sospesi o esclusi dall'Elenco Regionale degli operatori biologici per infrazioni rilevate nell'annualità di riferimento;
- essere iscritti nell'elenco degli operatori licenziatari di prodotti certificati, di cui all'allegato III, punto 6, del D.Lgs 220/95. (farà fede l'elenco aggiornato dall'O.d.C. al 31 dicembre dell'anno di riferimento);
- vendere e/o conferire alla trasformazione l'intera produzione certificata biologica, per la quale dovrà essere appositamente presentata copia della documentazione commerciale (fatture e/o documenti equipollenti), ovvero certificato di prodotto rilasciato dall'O.d.C. (questo requisito non è richiesto agli operatori in conversione).

A.4) Cause d'esclusione

Sono esclusi dal beneficio coloro che:

- 1) Effettuino l'intervento per il quale richiedono il contributo fuori dal territorio regionale;
- 2) Abbiano in corso, per il medesimo intervento, provvedimenti di concessione di aiuti derivanti da normative comunitarie, nazionali e regionali; in particolare, gli operatori biologici non devono beneficiare delle provvidenze derivanti dal Piano di Sviluppo Rurale, Misura F.

A.5) Eccezioni

- Nel caso in cui l'operatore operi a livello interregionale, la spesa ammessa a contributo sarà proporzionale alla quota ottenuta dalle unità dell'azienda operanti nell'ambito della regione Sardegna.
- Nel caso di totale assenza di produzione o di mancato conferimento dell'intera produzione certificata con l'indicazione del metodo da agricoltura biologica, per comprovate cause non riconducibili alla volontà diretta dell'operatore biologico (purché ricompreso nell'elenco dei licenziatari di cui al punto 6 dell'Allegato III del D.Lgs n. 220/95), quali danni a seguito di calamità naturali, incendi, e altre cause contemplate dal Reg. CE n. 2419/2001 art. 48, si procederà comunque, in via eccezionale, al rimborso del contributo versato all'O.d.C., qualora lo stesso rimborso non sia ricompreso in altri benefici erogati dall'Amministrazione Pubblica a titolo di indennizzo. La presentazione della documentazione comprovante le cause di mancato conferimento dell'intera produzione sarà a carico del richiedente.

B) Modalità di presentazione delle domande

I soggetti aventi diritto devono presentare annualmente domanda di contributo secondo il facsimile riportato nel **Modello A** al seguente indirizzo:

E.R.S.A.T.

**Servizio per l'Attuazione delle Politiche di Sostegno
alla Valorizzazione dell'Offerta Agricola**

Via Caprera 8, 09123 Cagliari.

La domanda dovrà essere trasmessa da ciascun richiedente all'ufficio in indirizzo solo ed esclusivamente a mezzo raccomandata (pena l'esclusione) con ricevuta di ritorno entro e non oltre il **31 dicembre dell'annualità di riferimento (2004-2005-2006)**.

Ogni operatore potrà presentare domanda di contributo per un massimo di 3 annualità. I requisiti di ammissibilità di cui ai precedenti punti **A.2** e **A.3**, devono essere posseduti dai richiedenti, pena l'esclusione, al momento della presentazione dell'istanza.

Alla domanda dovrà essere allegata, pena l'esclusione, la seguente documentazione in duplice copia:

1. la documentazione fiscale (fattura), in originale, debitamente quietanzata emessa dall'O.d.C. cui è assoggettato l'operatore, contenente la specifica dell'annualità di riferimento per l'attività di controllo e certificazione;
2. eventuali fatture, in originale, debitamente quietanzate, relative all'effettuazione di analisi di laboratorio finalizzate alla certificazione del prodotto.
3. copia della documentazione commerciale relativa all'anno di riferimento (fatture e/o documenti fiscali equipollenti riportanti, la dicitura "prodotto da agricoltura biologica". Ovvero, in alternativa alla documentazione commerciale suddetta, il Certificato di Prodotto rilasciato dall'O.d.C riportante gli estremi dei documenti fiscali relativi alla commercializzazione e i quantitativi esitati per l'anno di riferimento.

C) Criteri e modalità di Selezione

Per la concessione del contributo verrà predisposta apposita graduatoria redatta sulla base della data di invio dell'istanza all'E.R.S.A.T., farà quindi fede la data e l'ora di spedizione. *La suddetta graduatoria verrà approvata con apposita Determinazione del Direttore del Servizio per l'Attuazione delle Politiche di Sostegno alla Valorizzazione dell'Offerta Agricola dell'E.R.S.A.T.*

D) Tempi d'attuazione e modalità per l'impegno e la liquidazione del contributo

L'Assessorato dell'Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale provvederà all'erogazione delle somme necessarie a seguito della comunicazione da parte dell'E.R.S.A.T. dell'entità dell'importo complessivo necessario, calcolato sulla base degli importi totali delle domande ammesse al rimborso del contributo. In ogni caso le suddette somme non potranno superare la disponibilità dell'importo complessivo stanziato dal bilancio annuale e pluriennale della Regione per ciascun anno di riferimento relativamente all'attuazione dell'intervento (UPB S06.068 CAP.06347-00).

L'Assessorato procederà al trasferimento delle somme, entro 30 giorni dalla richiesta, all'E.R.S.A.T. sulla base dell'ammontare complessivo calcolato per il rimborso dei contributi ammessi da parte dello stesso E.R.S.A.T.

L'E.R.S.A.T., in fase di istruttoria, verificherà lo stato di operatore in conversione o di operatore biologico licenziatario di prodotti certificati commercializzati, come tali o trasformati, sia di origine vegetale che animale.

Verificherà inoltre la sussistenza della richiesta di rimborso, esclusivamente per le somme correlate alle spese per il controllo e per la certificazione dei prodotti biologici. All'uopo farà fede la documentazione prodotta dall'O.d.C. e dai laboratori di analisi.

L'E.R.S.A.T. procederà pertanto alla predisposizione della graduatoria al fine dell'ammissibilità al beneficio in relazione all'ordine d'arrivo delle richieste. Inoltre, trasmetterà all'Assessorato dell'Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale la richiesta di trasferimento degli importi necessari al fine di procedere all'erogazione delle somme risultanti dalla fase istruttoria:

- presentazione delle domande e relativa documentazione entro il 31 dicembre dell'anno di riferimento;
- procedura istruttoria e selezione delle richieste di accesso ai contributi, entro 90 giorni dalla data di scadenza del termine previsto per la presentazione delle domande;
- approvazione e pubblicazione della graduatoria dei beneficiari e dell'elenco delle istanze non ammissibili, entro 30 giorni dal termine della fase precedente;
- liquidazione dei rimborsi ammessi a contributo, fino alla disponibilità delle somme stanziare, secondo l'ordine stabilito dalla graduatoria approvata con Determinazione del Direttore del Servizio per l'Attuazione delle Politiche di Sostegno alla Valorizzazione dell'Offerta Agricola dell'E.R.S.A.T., disponibile presso la sede Centrale dell'E.R.S.A.T. via Caprera, n. 8 – Cagliari, pubblicata sul sito www.ersat.it e sul sito della Regione Autonoma della Sardegna, previo avviso sul B.U.R.A.S.

E) Verifiche e controlli

Per le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000 artt. 46 e 47, l'E.R.S.A.T. provvederà ad effettuare il controllo su un campione non inferiore al 5% dei beneficiari, secondo le modalità previste nel medesimo Decreto. Nel caso in cui si dovesse riscontrare la mancanza delle condizioni e dei requisiti previsti dal Bando, lo stesso E.R.S.A.T. provvederà al recupero delle somme non dovute, gravate dagli interessi legali previsti dalla legge.